

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA

In persona dei Magistrati:

dott.sa Gabriella Ratti	Presidente
dott. Enrico Astuni	Giudice rel.
dott.sa Chiara Comune	Giudice

su ricorso proposto da

rappresentato e difeso per

procura allegata al presente atto dall'avv. F. M. presso cui è domiciliato
nei confronti di

rappresentato e difeso per

procura allegata al presente atto dall'avv. S. M. del Foro di Milano presso cui è
elettivamente domiciliato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. La società F. S.r.l. è stata costituita in data 8.1.2020 (doc. 2 ric.) da *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi soci al 50% e amministratori con poteri disgiunti, e ha per oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di attività di ristorazione, catering e servizi connessi.

Secondo l'esposizione del ricorso, "fin dalla sua costituzione, F. ha dovuto sopportare le conseguenze negative del periodo pandemico e delle numerose limitazioni che si sono susseguite che, come noto, hanno fortemente messo in crisi l'intero settore della ristorazione" e che hanno comportato notevoli difficoltà di ordine economico-patrimoniale, con chiusure degli esercizi 2020 e seguenti in forte perdita (€ 109.243,00 nell'esercizio 2020 e € 51.379,00 nell'esercizio 2021) e azzeramento del capitale di € 10.000,00, con patrimonio netto negativo.

Oltre alle difficoltà economico-patrimoniali, il ricorso denuncia che "la società da un certo tempo è dilaniata da dissidi insanabili tra gli unici due soci - amministratori", i quali non riuscirebbero "a trovare un punto di incontro per la gestione operativa della società, sia per gli aspetti più marginali e quotidiani che per le decisioni più rilevanti", né a raggiungere un accordo sulla cessione delle quote da un socio all'altro.

Con lettera 13.3.2023, *OMISSIS* "verificato già il mancato funzionamento dell'organo di gestione collegiale, intende convocarla come socio e amministratore a una prossima assemblea ordinaria dei soci di F. s.r.l., con il seguente ordine del giorno: 1) Esame della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e delibere sulla conseguente tipologia di gestione da attuare a breve e medio termine; 2) Proposta di messa in liquidazione volontaria e, in caso di accoglimento della stessa, mandato agli amministratori per convocare avanti al notaio l'assemblea straordinaria per le delibere conseguenti" e ha convocato il socio *OMISSIS* per l'assemblea del 29.3.2023, ma l'assemblea non ha avuto luogo per mancata partecipazione di *OMISSIS*.

Su queste premesse, *OMISSIS* ha chiesto di nominare un liquidatore di F. S.r.l., previa valutazione incidentale dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea *ex art.* 2484 c.c., per la quale "assumono rilevanza anche le ragioni mediate dell'inattività dell'organo; solo queste consentono di accertare se si tratti di una situazione definitiva o transitoria o, comunque, rimediabile attraverso l'adozione degli strumenti previsti dall'ordinamento (per Giurisprudenza ormai consolidata *ex multis* Cass. 5498/92)" e il venire meno di ogni fiducia reciproca tra i soci, tanto da rendere antieconomica la prosecuzione dell'attività sociale.

S'è costituito in giudizio il socio *OMISSIS* chiedendo il rigetto dell'istanza e osservando, in replica al ricorso, che: "la società F. [...] pur avendo subito gli effetti della situazione emergenziale, è una società operativa"; non v'è stata alcuna protratta impossibilità di funzionamento dell'assemblea che ha sempre regolarmente approvato i bilanci d'esercizio e quindi compiuto gli atti necessari alla prosecuzione dell'attività, mentre non ha rilevanza in senso contrario che *OMISSIS* non abbia partecipato all'assemblea per la messa in liquidazione volontaria della società, trattandosi di un'operatività straordinaria, non condivisa; infine, il dissidio tra i soci non è di per sé causa di scioglimento della società e specificamente nascerebbe "dalle condotte tenuta dal *OMISSIS* in conflitto di interessi con la società F. a vantaggio della società T. s.a.s.", anch'essa operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ed esercente un ristorante in centro a Torino, con la medesima insegna ("T.") di F. – condotte oggetto di autonomo giudizio radicato da esso *OMISSIS* avanti al Tribunale di Torino.

Le parti hanno chiesto alcuni rinvii per coltivare una trattativa rimasta senz'esito.

Secondo una massima consolidata e condivisa, formatasi specificamente in tema di scioglimento della società di capitali ma estendibile a tutta la materia della volontaria giurisdizione societaria, il tribunale in sede camerale può risolvere in via incidentale tutte le questioni dibattute tra le parti, comprese quelle che potrebbero dare luogo a un ordinario giudizio di accertamento su diritti (Cass. sez. un. 25.6.2002 n. 9231, seguita da Cass. 2.2.2005 n.2078 e Cass. 29.5.2009 n.12677), al fine di decidere sull'oggetto del procedimento, qui consistente nella nomina di un liquidatore della società a motivo della ritenuta impossibilità di funzionamento/inattività dell'assemblea.

L'istanza deve respingersi per i seguenti ordini di motivi.

1. Perdite di bilancio. Il ricorrente accenna alle difficoltà economiche e patrimoniali della società, in particolare al fatto che il patrimonio è divenuto negativo, senza tuttavia dedurre l'operatività della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c..

Come è noto, la legislazione emergenziale, a partire dal d.l. 8.4.2020 n. 23 (art. 6) fino al d.l. 29.12.2022 n. 198 (conv. con modificazioni in legge 24.2.2023 n. 14), ha previsto che per le perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484 primo comma n. 4”. In particolare, nel caso di diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.), l'assemblea dei soci convocata per i provvedimenti di legge, “in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura” del quinto esercizio successivo, *recte* fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio. Fino a tale data, la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale *ex* art. 2484 n. 4 “non opera” e le perdite “devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.

Nella specie, non è controverso che i soci abbiano scelto di avvalersi della facoltà straordinaria di portare le perdite 2020 e seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo, dando notizia della perdita nella nota integrativa dei bilanci.

2. Impossibilità di funzionamento dell'assemblea. L'impossibilità di funzionamento, per dare luogo alla causa di scioglimento, deve tradursi in comportamenti ostruzionistici, in genere dei soci, tali da impedire la costituzione dell'assemblea o la formazione di maggioranze necessarie all'adozione di delibere. L'impossibilità di funzionamento deve, tuttavia, da un lato, essere stabile e irreversibile, ad esempio per un dissidio insanabile tra soci, dall'altro, deve riguardare delibere che assolvono funzioni essenziali per la prosecuzione della società, quali la nomina o sostituzione degli amministratori o sindaci o l'approvazione del bilancio di esercizio. Su questa premessa, Cass. 24.10.1996 n. 9267 ha escluso che “il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario al fine di porre volontariamente la società in liquidazione non implica che l'assemblea sia divenuta incapace di funzionare, bensì soltanto che essa non ha inteso aderire alla proposta di scioglimento dell'impresa”. In senso conforme, per la rilevanza dei “temi vitali per l'ente” (approvazione del bilancio d'esercizio) cfr. Trib. Milano sez. impresa 22.5.2015, Trib. Milano sez. impresa 29.2.2016, Trib. Roma sez. impresa 1.2.2017 e Trib. Milano sez.

impresa 21.6.2019 (tutte su *Jus Explorer*).

In specie, la deduzione è infondata, poiché, nonostante le divergenze di valutazioni tra i soci amministratori circa il “miglior” interesse sociale – ciò che può eventualmente comportare profili di responsabilità per l’eventuale depauperamento del patrimonio sociale o ritardo nell’adozione di misure necessarie per la stabilità economico-finanziaria della società, ma non implica di per sé “inattività dell’assemblea” –, gli stessi soci riuniti in assemblea hanno sempre regolarmente approvato i bilanci d’esercizio, né sussiste un problema di nomina o sostituzione di amministratori (insediati) o sindaci (non previsti).

Eguale non rilevante, in presenza di un’assemblea funzionante, almeno per quanto attiene ai “temi vitali” per la prosecuzione dell’impresa, è la reciproca sfiducia tra i soci in quanto tale, che la giur. bensì considera – in particolare quando la società è paritaria – ma come semplice segnale che l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea è definitiva e irreversibile (in tal senso il cit. Trib. Milano 22.5.2015).

PQM

rigetta l’istanza di nomina del liquidatore.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.9.2023

Il giudice est.

(dott. Enrico Astuni)

La Presidente
(dott.sa Gabriella Ratti)